

NOTA INFORMATIVA DELL'AGENZIA ICE PER LE IMPRESE ITALIANE SUI DAZI STATUNITENSIS

1. La sentenza della Corte Suprema e i dazi in base alla Sezione 122
2. L'accordo UE-USA in vigore prima della sentenza
3. Principali categorie merceologiche soggette a dazi settoriali specifici (sezioni 232 e 301)
4. Informazioni pratiche
5. Spunti di azione per l'azienda esportatrice
6. Principali documenti di riferimento

La presente nota informativa si rivolge alle imprese italiane interessate al mercato USA, con l'obiettivo di fornire un quadro di sintesi sulle modifiche recenti dei regimi tariffari applicati all'UE.

1. La sentenza della Corte Suprema e i dazi in base alla Sezione 122

- In seguito alle azioni promosse da alcune imprese statunitensi, il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema ha dichiarato l'illegittimità delle tariffe doganali basate sull'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), in quanto prive della necessaria approvazione del Congresso. Tale decisione ha determinato la cessazione dei dazi introdotti a partire dal 2 aprile 2025 in occasione del cosiddetto "Liberation Day", quando il Presidente degli Stati Uniti aveva annunciato l'imposizione di "dazi reciproci" sulle merci importate da tutti i partner commerciali.
- Dopo la sentenza, il Presidente degli Stati Uniti ha firmato un Ordine Esecutivo¹ volto ad annullare i provvedimenti basati sulla legge IEEPA e ha annunciato con un Proclama² l'introduzione di un dazio aggiuntivo ad valorem del 10 per cento (temporary import surcharges), a partire dal 24 febbraio, basato sulla Sezione 122 del Trade Act del 1974, uguale per tutti i paesi e senza eccezioni applicabili a prodotti importati dai singoli partner commerciali. Il Trade Act conferisce al

¹ "Ending Certain Tariff Actions:" del 20 febbraio: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/02/ending-certain-tariff-actions/>

² "Imposing a Temporary Import Surcharge to Address Fundamental International Payments Problems" <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/02/imposing-a-temporary-import-surcharge-to-address-fundamental-international-payments-problems/>

Presidente l'autorità di imporre misure temporanee sulle importazioni, dirette ad affrontare situazioni di grave squilibrio nella bilancia dei pagamenti.

- Alle merci importate dall'UE si applicano quindi attualmente le preesistenti tariffe MFN e un'aliquota aggiuntiva di 10 punti percentuali;³ il nuovo regime tariffario può rimanere in vigore per 150 giorni, ovvero fino al 24 luglio 2026, salvo una proroga su votazione del Congresso.
- L'allegato 2 al Proclama del 20 febbraio 2026 (n. 11012) contiene le liste dei prodotti esentati dalle tariffe del 10 per cento (in aggiunta alle aliquote MFN), che sono sostanzialmente simili a quelli precedentemente in vigore in base alla legge IEEPA (minerali critici, metalli preziosi, prodotti energetici, risorse naturali, fertilizzanti, alcuni prodotti agricoli, alcuni prodotti farmaceutici, semiconduttori, macchinari per la produzione di semiconduttori, alcuni prodotti elettronici). Per una verifica puntuale dei prodotti esentati, si consiglia di consultare l'elenco dettagliato dei prodotti nell'allegato.
- La sentenza della Corte Suprema non ha riguardato invece i provvedimenti daziari che nei mesi precedenti erano stati adottati in base alle Sezioni 232 (pratiche di concorrenza sleale) e 301 (sicurezza nazionale) del Trade Expansion Act, relativi all'acciaio, all'alluminio, al rame e prodotti derivati; al legno e all'automotive.
- Secondo il fact sheet pubblicato dall'amministrazione statunitense il 20 febbraio, i nuovi dazi universali di cui al Proclama 11012 del medesimo giorno non si sommano alle tariffe basate sulle Sezioni 232 e 301, citate sopra.

2. L'accordo UE-USA in vigore prima della sentenza

- Il 27 luglio 2025 gli Stati Uniti e l'Unione Europea avevano raggiunto un'intesa per l'applicazione di "dazi reciproci" del 15 per cento sulla maggior parte dell'export europeo. In base agli accordi, la tariffa del 15 per cento includeva la preesistente aliquota MFN⁴.
- ESENZIONI: un documento pubblicato il 25 settembre 2025 aveva concretizzato i contenuti operativi dell'intesa, elencando i prodotti a cui si applicava il precedente regime daziario (MFN, in vari casi pari a zero) ed esentandoli, quindi, dal "dazio reciproco" del 15 per cento. In questa categoria rientravano centinaia di codici prodotto che riguardano risorse naturali non disponibili negli Stati Uniti (per esempio il sughero), aeromobili civili e relativi componenti, farmaci generici e i loro

³ Si veda il discorso al Parlamento Europeo del Commissario Šefčovič, Remarks by Commissioner Šefčovič at the Structured Dialogue with the European Parliament's Committee on International Trade, 24 febbraio 2026. Disponibile al link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_26_460

⁴ Fanno eccezione quei prodotti che, già in precedenza, erano soggetti ad aliquote MFN superiori al 15 per cento (nel qual caso si applica la tariffa più elevata).

ingredienti, precursori chimici, grafite, nichel, terre rare, magnesio e altri metalli, oltre a determinati componenti elettronici e meccanici.

- A seguito della sentenza della Corte Suprema, tale dazio massimo del 15 per cento non è più applicabile. Non è ancora chiaro se e quando l'Accordo USA-UE (inclusa la lista di prodotti esentati) entrerà in vigore sulla base di una norma diversa dalla legge IEEPA. In proposito si attende un chiarimento e un provvedimento ufficiale dell'Amministrazione statunitense. Nel frattempo, sono in vigore i dazi basati sulla Sezione 122 del Trade Act del 1974, come dettagliato sopra nel paragrafo 1.

3. Principali categorie merceologiche soggette a dazi settoriali specifici (sezioni 232 e 301)

- **Acciaio e alluminio:** con un provvedimento pubblicato il 3 giugno 2025 ed entrato in vigore il 4 giugno 2025, i dazi sulle importazioni USA di acciaio, alluminio e “prodotti derivati” sono saliti al 50 per cento (dal 25 per cento, disposto nel mese di febbraio). Si consiglia di consultare, oltre all'Annex I della Proclamation 10896 sull'acciaio (cfr. [Federal Register](#)) e all'Annex I della Proclamation 10895 sull'alluminio (cfr. [Federal Register](#)), la Proclamation e i [codici](#) ulteriori indicati nell'avviso del Bureau of Industry and Security (BIS).
- **Prodotti derivati in acciaio e alluminio:** il 12 giugno 2025 è stata ampliata la lista dei prodotti derivati dell'acciaio soggetti ai dazi del 50 per cento, includendo frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie. I dazi applicabili a questi prodotti derivati sono entrati in vigore il 23 giugno 2025 (cfr. [Federal Register](#)). Il 19 agosto 2025 la lista è stata ulteriormente ampliata a oltre 400 prodotti che incorporano parti e componenti realizzati in acciaio e alluminio (cfr. [Federal Register](#)). Per tutti questi prodotti, il valore corrispondente al contenuto in metallo viene tassato al 50 per cento; al valore rimanente del bene viene applicata la tariffa doganale vigente (attualmente in base alla Sezione 122). Inoltre, nel caso di parti in acciaio o alluminio fuse e colate negli Stati Uniti, il prodotto “derivato” è esente da dazi e viene tassato solo per la parte di provenienza non americana. Diventa così necessario, in sede doganale, dichiarare non solo il valore dei vari componenti in acciaio o alluminio, ma anche la loro origine. In assenza di tali informazioni, l'autorità doganale statunitense può imporre tariffe anche molto elevate.
- **Rame e prodotti derivati:** il 30 luglio 2025 la Casa Bianca ha emanato un provvedimento relativo al rame e ai prodotti derivati del rame, pubblicando uno specifico elenco (cfr. [Federal Register](#)). Come per i derivati da acciaio e alluminio, per ciascun prodotto l'effettiva aliquota non risulta definibile a priori, dal momento che la nuova tariffa, fissata al 50 per cento, viene calcolata esclusivamente sulla componente in rame. Il valore rimanente è invece soggetto al dazio ad valorem vigente.

- **Auto e componenti:** dal 3 aprile 2025 sono in vigore dazi addizionali del 25 per cento sulle automobili straniere; dal 3 maggio 2025 sono entrate in vigore tariffe del 25 per cento sulle componenti automobilistiche; per l'elenco dei codici doganali dei prodotti derivati si consiglia di consultare il provvedimento e l'Annex I sul [Federal Register](#).

Si consiglia di verificare se i prodotti sono eventualmente inclusi nella lista delle esenzioni allegate al recente Proclama presidenziale del 20 febbraio 2026.

4. Informazioni pratiche

Negli Stati Uniti la base di calcolo del dazio è il prezzo di vendita FOB indicato nella Commercial Invoice (CI), e quindi non include il trasporto (cfr. [U.S Custom and Border Protection](#)).

Per le tariffe applicabili, è consigliabile verificare caso per caso con il proprio spedizioniere, con i consulenti doganali di fiducia o direttamente allo [U.S. Customs and Border Protection](#).

A livello informativo, per verificare il livello dei dazi sui propri prodotti, si può anche consultare il **sito della Commissione Europea Access2Market**, disponibile al link: <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home>

5. Spunti di azione per l'azienda esportatrice

Le imprese italiane che esportano verso gli Stati Uniti dovranno:

- **verificare la classificazione doganale dei propri prodotti** per comprendere se rientrano nelle nuove aliquote⁵;
- **verificare gli Incoterms riportati nei documenti contrattuali** per sapere se il dazio è a carico del produttore o del cliente;
- **coordinarsi con spedizionieri e operatori doganali** per assicurare la corretta applicazione delle procedure di sdoganamento e l'eventuale pagamento dei dazi all'atto dello sdoganamento, prima che la merce sia rilasciata negli USA;
- **monitorare possibili eccezioni o meccanismi di esclusione:** l'Amministrazione potrebbe offrire esenzioni a singole imprese o prodotti, specialmente nel caso di importazioni non reperibili negli USA.

⁵ Si raccomanda di consultare il sito ufficiale della [United States International Trade Commission](#) per trovare l'ultima versione del Harmonized Tariff Schedule of the United States.

6. Principali documenti di riferimento

Si riportano di seguito i principali documenti pubblicati dall'Amministrazione USA quale riferimento ufficiale:

- Proclama 10895 del 10 febbraio 2025
Adjusting Imports of Aluminium into the United States;
- Proclama 10896 del 10 febbraio 2025
Adjusting Imports of Steel into the United States;
- Ordine Esecutivo 14257 del 2 aprile 2025
Regulating imports with a reciprocal tariff to rectify trade practices that contribute to large and persistent annual United States goods trade deficits;
- Fact Sheet del 2 aprile 2025
President Donald J. Trump Declares National Emergency to Increase our Competitive Edge, Protect our Sovereignty, and Strengthen our National and Economic Security;
- Ordine Esecutivo del 9 aprile 2025
Modifying Reciprocal Tariff Rates To Reflect Trading Partner Retaliation And Alignment;
- Memorandum Presidenziale dell'11 aprile 2025
Clarification of Exceptions Under Executive Order 14257 of April 2, 2025, as Amended;
- Ordine Esecutivo del 29 aprile 2025
Addressing certain tariffs on imported articles;
- Proclama 10947 del 3 giugno 2025
Adjusting Imports of Aluminum and Steel into the United States;
- Notifica del Dipartimento del Commercio del 16 giugno 2025
Implementation of Duties on Steel Pursuant to Proclamation 10896 Adjusting Imports of Steel Into the United States;
- Proclama 10962 del 30 luglio 2025
Adjusting Imports of Copper into the United States;
- Fact Sheet del 30 luglio 2025
President Donald J. Trump Takes Action to Address the Threat to National Security from Imports of Copper;
- Notifica del Dipartimento del Commercio del 19 agosto 2025
Adoption and Procedures of the Section 232 Steel and Aluminum Tariff Inclusions Process;

- Dichiarazione Congiunta USA-UE del 21 agosto 2025;
- Notifica del Dipartimento del Commercio del 25 settembre 2025
Implementing Certain Tariff-Related Elements of the U.S.-EU Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade;
- Proclama del 10976 del 29 settembre 2025
Adjusting Imports of Timber, Lumber, and Their Derivative Products Into the United States;
- Proclama 11000 del 31 dicembre 2025
Amendments to Adjusting Imports of Timber, Lumber, and their Derivative Products into the United States;
- Ordine Esecutivo 14389 del 20 febbraio 2026
Ending Certain Tariff Actions;
- Proclama 11012 del 20 febbraio 2026
Imposing a Temporary Import Surcharge to Address Fundamental International Payments Problems;
- Fact Sheet del 20 febbraio 2026
President Donald J. Trump Imposes a Temporary Import Duty to Address Fundamental International Payment Problems.